



Ludwig

secondo la perizia suppletiva da approvarsi dal Ministero dei LL. PP. e da considerarsi previo parere favorevole della C.C.C.I. in merito alla perizia suppletiva medesima.

2°) di adottare per la suddetta operazione le condizioni stabilite dal Consiglio nella seduta del 14 giugno 1952, per i mutui all'edilizia popolare ed economica sovvenzionata dallo Stato e cioè:

- a) - tasso d'interesse: 8% (otto per cento) annuo;
- b) - durata dell'ammortamento in relazione alla durata del contributo statale che assiste l'operazione e cioè anni 35 (trentacinque) al massimo;
- c) - applicazione del sistema delle annualità discontinue nel senso che l'ammortamento avrà luogo - nei primi 20 anni - con una quota a carico della Cooperativa mutuataria in aggiunta all'annualità di contributo statale e - per gli ultimi quindici anni - con la sola annualità di contributo statale, oppure - se richiesto dalla Cooperativa mutuataria [in aggiunta all'annualità di contributo statale e - per gli ultimi quindici anni - con la sola annualità di contributo statale, oppure - se richiesto dalla Cooperativa mutuataria] ed in via eccezionale - rispettivamente in anni 25 e 10, fermo restando, in ambedue i casi, che per i primi 20 o 25